

TITOLO II

I TRIBUTI LOCALI

I –ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Art. 53

OGGETTO

Come viene disciplinata l’addizionale IRPEF

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 28/9/1998, n. 360 e s.m.i, con deliberazione da pubblicare su apposito sito individuato con Decreto 31/5/2002 del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio Comunale delibera l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche; tale delibera una volta divenuta definitiva, è efficace a decorre dalla pubblicazione nel predetto sito.
2. Per le modalità applicative si rimanda a quanto stabilito dal citato D. Lgs. 360/98.
3. A decorrere dall’anno 2012, la misura dell’aliquota dell’addizionale Comunale all’IRPEF viene determinata come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale IRPEF
Fino ad Euro 15.000,00	0,65 %
Oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00	0,66 %
Oltre Euro 28.000,00 e fino ad Euro 55.000,00	0,67 %
Oltre Euro 55.000,00 e fino ad Euro 75.000,00	0,74 %
Oltre Euro 75.000,00	0,75 %

L’addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche non super all’importo di Euro 12.000,00. Qualora il reddito imponibile fosse superiore alla soglia di esenzione di Euro 12.000,00, l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote sopra indicate.”